

**COMUNE DI
GENOLA**

PROVINCIA DI CUNEO

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE**

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 6 del 29.07.2026

COMUNE DI GENOLA

Oggetto: **Parere sul provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2026**

PREMESSA

In data 18/12/2025, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 (cfr. verbale n. 28 del 18/12/2025).

In data 28/04/2026 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2025 (cfr. verbale n. 8 del 28/04/2026), determinando un risultato di amministrazione di € 1.359.594,81 così composto:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2025
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 113.850,13
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 314.149,09
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 728.818,53
SALDO FPV	-€ 414.669,44
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 34.979,57
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 13.443,83
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 51.708,87
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 73.244,61
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 113.850,13
SALDO FPV	-€ 414.669,44
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 73.244,61
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 986.942,17
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 600.227,34
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025	€ 1.359.594,81

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2025

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO 2026/2028 Cfr. parere n. 4 del 19/02/2026 del Dott. Cavallo Claudio

SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2026/2028 Cfr. parere n. 4 del 27.04.2026.

TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO 2026/2028 Cfr. parere n. 5 del 27.04.2026.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni delle dotazioni di cassa, di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d) TUEL:

- DGC n.2 del 23/01/2026

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, una quota di avanzo di amministrazione pari a 327.379,57 così composta:

- fondi accantonati per euro 27.694,70.;
- fondi vincolati per euro 299.684,87;
- fondi destinati agli investimenti per euro 0,00;
- fondi disponibili per euro 0,00

In data 27/07/2026 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'art. 187 TUEL dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011;
- b. le attestazioni dei responsabili dei servizi circa l'insussistenza di debiti fuori bilancio;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- il corretto svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Revisore Unico verifica che:

- l'analisi delle voci di bilancio ha evidenziato l'attendibilità del bilancio e fa presumere che non siano in pericolo gli equilibri complessivi;
- permangono gli equilibri di parte corrente e di parte capitale;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- sono rispettate le disposizioni riguardanti i vincoli di finanza pubblica — pareggio di bilancio;
- il fondo crediti dubbia esigibilità è risultato congruo;

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio;
- non sussiste la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui.

Di seguito una tabella riepilogativa della variazione conseguente all'assestamento

PARTE CORRENTE 2026

	Entrate Competenza	Entrate Cassa	Spese Competenza	Spese Cassa
Avanzo di amministrazione	12.874,65			
Maggiori entrate titolo 1	245.548,44	75.640,60		
Maggiori entrate titolo 2	3.450,00	3.450,00		
Maggiori entrate titolo 3	6.977,80	6.977,80		
Minori spese titolo 1	21.364,00	21.364,00		
Maggiori spese titolo 1			281.975,89	110.421,46
Minori entrate titolo 1			1.739,00	1.739,00
Minori entrate titolo 2			4.000,00	4.000,00
Minori entrate titolo 3			2.500,00	2.500,00
Totali	290.214,89	107.432,40	290.214,89	118.660,46
PARTE CAPITALE 2026				
	Entrate Competenza	Entrate Cassa	Spese Competenza	Spese Cassa
Avanzo di amministrazione	223.112,00			
Maggiori entrate titolo 4	51.563,92	51.563,92		
Maggiori spese titolo 2			274.675,92	274.675,92
Totali	274.675,92	51.563,92	274.675,92	274.675,92

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 27/07/2026.;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2026-2028;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio e relativo assestamento , sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Novara li, 29/07/2026

IL REVISORE UNICO

Dott. Bergamini Andrea